

	Presidente	Gualtiero Mazzi
	Componenti	Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

Deliberazione n. 3 del 6 settembre 2017

**OGGETTO: Referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017 - Elenco dei soggetti politici che hanno manifestato l'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica ed alla messa in onda dei programmi autogestiti da parte delle emittenti radiotelevisive locali del Veneto (art. 2, comma 2, della delibera AGCOM n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014). Determinazioni.**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	<b>x</b>	
Nerino Chiereghin		<b>x</b>
Fabrizio Comencini	<b>x</b>	
Marco Mazzoni Nicoletti	<b>x</b>	
Luigi Perissinotto	<b>x</b>	

**Preso atto** altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio per la Comunicazione, che sostituisce il dott. Stefano Amadi, Dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona, attualmente in missione, e della presenza del dott. Giorgio Marsiglio delegato dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)" ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 8 "Deliberazioni del Comitato";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il funzionario dott. Giorgio Marsiglio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni in materia di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale, attribuendo al Comitato Regionale per le Comunicazioni attività di carattere istruttorio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato nel BUR Veneto n. 52 del 26 maggio 2017), recante indicazione del referendum consultivo di cui alla Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";

**Vista** la Delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, contenente "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale" e, in particolare:

- l'art. 2 (Soggetti politici), che individua le seguenti categorie di soggetti politici referendari:

- a) il comitato promotore del quesito referendario;
- b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale,
- c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto,

disponendo che detti soggetti rendano nota al competente Comitato regionale per le comunicazioni la propria intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario;

- l'art. 3 (*Programmi di comunicazione politica*), che prevede una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici nei programmi di comunicazione politica;
- l'art. 5 (*Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*), che prevede che i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunichino alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, le proprie richieste;

**Vista** la nota prot. n. 41582 del 27 giugno 2017, mediante la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha indicato che va consentita *“la massima partecipazione dei soggetti politici fino alla fase della valutazione e definizione dell'elenco dei soggetti politici referendari da parte del competente Comitato regionale”*;

**Vista inoltre** la nota prot. n. 33709 del 24 maggio 2017 con la quale, con riferimento ai soggetti di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della citata delibera AGCOM n. 89/14/CONS, l'Autorità garante ha precisato che è oggetto di valutazione del competente Comitato regionale la sussistenza dell'«interesse obiettivo e specifico al quesito referendario», individuato come *“l'elemento cui parametrare l'identità degli stessi [soggetti referendari] ai fini della legittimazione alla propaganda elettorale.*

*Tale interesse, che sarà oggetto di valutazione da parte del competente Comitato regionale, potrà essere desunto dalla documentazione trasmessa a corredo della indicazione della posizione referendaria, purché idonea a comprovarne l'identità di soggetto referendario e la corrispondenza delle sue attività e finalità con la singola consultazione referendaria”*;

**Ricordato** che l'attività del Comitato deve essere volta a garantire - nei programmi di comunicazione politica - una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti referendari (incluso fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto), anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione (art. 3, comma 1, della citata delibera AGCOM n. 89/14/CONS) e - nella trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito - la parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari (art. 4, comma 2, lett. a, della citata delibera AGCOM n. 89/14/CONS);

**Dato atto** che sono pervenute manifestazioni dell'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica ed alla messa in onda dei programmi autogestiti da parte di n. 23 soggetti politici appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, della citata delibera AGCOM n. 89/14/CONS, dei quali n. 19 con posizione a favore del quesito referendario, e n. 4 con posizione contraria (incluso fra questi ultimi anche coloro che si sono espressi per l'astensione o la non partecipazione al voto),

**Dato atto, altresì**, in riferimento alle comunicazioni presentate dai soggetti politici “gruppo Lega Nord Liga Veneta in Consiglio regionale” e “partito Lega Nord Liga Veneta”, che il soggetto “gruppo consiliare” ha reso noto - con propria nota del 21 agosto 2017 - che debba darsi seguito alla sola comunicazione presentata dal soggetto “partito”, come peraltro confermato dal tale ultimo soggetto con nota del 1° settembre 2017;

**Determinato**, pertanto, in 22 il numero delle comunicazioni effettivamente presentate dai soggetti politici, dei quali n. 18 con posizione a favore del quesito referendario, e n. 4 con posizione contraria (incluso fra queste ultime anche coloro che si sono espressi per l'astensione o la non partecipazione al voto), di cui all'elenco riportato in **allegato A**;

**Ritenuta** pertanto - in considerazione della accertata presenza di soggetti riconducibili ad entrambi gli schieramenti referendari - la necessità di garantire la parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari nella trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito;

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto degli allegati alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di ammettere le manifestazioni dell'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti presentate da parte di 22 soggetti politici, dei quali n. 18 con posizione a favore del quesito referendario, e n. 4 con posizione contraria (incluso fra questi ultimi anche coloro che si sono espressi per l'astensione o la non partecipazione al voto), di cui all'elenco riportato in **allegato A**;
2. di inviare all'AGCOM il suddetto elenco, di cui all'**allegato A**, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 2, della citata delibera n. 89/14/CONS;
3. di pubblicare la presente deliberazione e l'**allegato A** nel sito istituzionale del Corecom Veneto.

Il Dirigente

f.to dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Segretario verbalizzante

f.to dott. Giorgio Marsiglio

Il Presidente

f.to avv. Gualtiero Mazzi